REGOLAMENTO (CEE) N. 1196/75 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1975

che completa il regolamento (CEE) n. 1109/71 relativo alle modalità di determinazione del prezzo d'entrata per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1182/75 [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

considerando che le modalità di determinazione del prezzo d'entrata per taluni prodotti sono state fissate con regolamento (CEE) n. 1109/71 della Commissione, del 28 maggio 1971 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1052/75 [4];

considerando che, al fine di consentire la determinazione del prezzo d'entrata per l'insieme dei prodotti per i quali è stato fissato un prezzo di riferimento, è necessario completare il regolamento (CEE) n. 1109/71, includendovi i coefficienti di adattamento che si riferiscono ai prodotti elencati all'allegato IV B del regolamento (CEE) n. 2142/70;

considerando che tali prodotti congelati sono commercializzati in varie forme di presentazione; che è necessario prevedere per alcuni di questi prodotti coefficienti di adattamento diversi in modo da riflettere la differenza di valore rispetto al livello dei prezzi di riferimento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1109/71 è completato dal seguente articolo:

« *Articolo 4 bis*

Il prezzo d'entrata per i filetti congelati dei prodotti elencati all'allegato IV B del regolamento (CEE) n. 2142/70 è determinato applicando i coefficienti di adattamento di cui all'allegato I bis ai corsi e ai prezzi di tali prodotti di cui la Commissione ha avuto conoscenza. Tali corsi e tali prezzi sono riportati allo stadio franco frontiera prima dell'applicazione dei coefficienti di adattamento ».

Articolo 2

Dopo l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1109/71 è inserito il seguente allegato:

« *ALLEGATO I* bis

Prodotto	Presentazione	Coefficiente
Merluzzi bianchi	interi	1,0000
	filetti:	
	— con pelle, senza lische, in imballaggi non destinati come tali alla vendita al minuto	1,0000
	— blocchi industriali (senza pelle, senza lische)	0,8636
	— senza pelle, senza lische, in imballaggi non destinati come tali alla vendita al minuto	0,8636
	— altri	1,1176
Merluzzi carbonari	interi	1,0000
	filetti	1,0000

(1) GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.
(2) Vedasi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 117 del 29. 5. 1971, pag. 18.
(4) GU n. L 104 del 24. 4. 1975, pag. 14.

Prodotto	Presentazione	Coefficiente
Eglefini	interi	1,0000
	filetti :	
	— con pelle, senza lische, in imballaggi non destinati come tali alla vendita al minuto	1,0000
	— blocchi industriali (senza pelle, senza lische)	0,6261
	— senza pelle, senza lische, in imballaggi non destinati come tali alla vendita al minuto	0,6261
	— altri	1,2000
Sebasti (Sebastes marinus)	interi	1,0000
	filetti	1,0000
Sgombri	interi	1,0000
	fianchi (prodotti tagliati nel senso longitudinale e presentati sotto forma di « fianchi »)	0,5548
	filetti	1,0000 »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione